

Allegato A ai nn. 1649/1096

STRUTTURA VALLE D'AOSTA S.R.L.
VALLEE D'AOSTE STRUCTURE S.A R.L.
Statuto

Denominazione – Sede – Oggetto – Durata – Domicilio

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Struttura Valle d'Aosta S.r.l." in francese "Vallée d'Aoste Structure S.à r.l."

Articolo 2

La Società ha per oggetto esclusivo la valorizzazione del proprio patrimonio, nonché di quello delle pubbliche amministrazioni che, anche indirettamente, detengono partecipazioni, di controllo e non, nel capitale della società stessa, A tal fine la società può effettuare:


- l'acquisizione, la costruzione, la gestione, l'amministrazione, la locazione, la vendita e la promozione di immobili, complessi immobiliari ed aree a destinazione civile, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e agricola; ai fini di cui sopra la Società potrà procedere a recupero ambientale, riconversione produttiva e utilizzazione economica, nonché manutenzione di aree e fabbricati, anche per conto terzi;
- l'erogazione di servizi funzionali alla valorizzazione del patrimonio;
- la gestione, l'amministrazione, la locazione di strutture e di aree a destinazione turistico alberghiera, ricettive extralberghiere, sportive e per fiere, convegni e manifestazioni in genere;
- la gestione delle infrastrutture e dei sistemi tecnologici, inclusa l'erogazione di servizi rivolti alle aziende insediate negli immobili di proprietà della Società o delle Pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni nel capitale della Società stessa.

La Società potrà inoltre assumere partecipazioni in enti, società o imprese costituite o costituende aventi oggetto analogo e/o connesso al proprio, compiere operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, rilasciare e ricevere avalli, fidejussioni e garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi, nonché in genere, compiere ogni altra operazione connessa con l'oggetto sociale o, rispetto a questo, utile od opportuna.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali previste nell'oggetto sociale, nonché con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla vigente e futura legislazione.

1

Silvia Gallico



Articolo 3

La società ha sede in Aosta. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo.

La società, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, filiali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete all'assemblea dei soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie della società, sia in Italia che all'estero.

Articolo 4

Il termine della durata della società è fissato al 31 Dicembre 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

Capitale – Finanziamenti – Domicilio

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 94.915.000,00 (novantaquattro milioni novecento quindicimila e centesimi zero) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge e può essere aumentato, anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, in tale caso si applicano le disposizioni previste dall'art. 2465, primo comma, Codice Civile.

E' espressamente esclusa la possibilità di aumentare il capitale sociale mediante conferimento di prestazioni d'opera e/o di servizi.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento da ciascuno di essi effettuato in società. E' espressamente escluso che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Articolo 6

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili.

L'acquisto della qualità di socio comporta l'adesione al presente statuto e l'osservanza di questo e delle decisioni validamente prese in sua conformità dai competenti organi sociali.

Ciascun socio vota in base alla partecipazione sociale posseduta.

Articolo 7

La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 c.c. L'assemblea dei soci delibera l'emissione di titoli di debito con il voto favorevole di tanti soci

che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 8

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta ufficialmente depositato presso la sede della società e risultante dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento a seguito delle comunicazioni a tal fine ricevute.

Assemblea

Articolo 9

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:


1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori, il relativo compenso e le decisioni relative alla struttura dell'organo amministrativo;
3. la eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, nonché i loro compensi;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. le decisioni relative a:
 - compravendita di beni immobili per importi superiori a € 200.000,00;
 - costituzione di diritti reali su beni immobili;
 - rilascio di garanzie personali e/o reali;
 - assunzione o dismissione di partecipazioni sociali;
 - contrazione di prestiti di durata superiore a 12 mesi;
 - acquisti e cessioni di aziende.

Hanno diritto di voto i soci risultanti dall'elenco depositato presso il Registro delle Imprese o iscritti nel libro dei soci se istituito. Conformemente all'articolo 6 del presente statuto, il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Articolo 10

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, con le maggioranze previste all'ultimo comma del presente

Silvia Gallia



articolo 10.

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, e-mail, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori e i sindaci, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti proposti.

L'assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi dell'articolo 2372 c.c., anche da non soci, purché persone fisiche. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Spetta inoltre al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi collegati telefonicamente o per video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Amministrazione

Articolo 12

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico; ovvero
- da un Consiglio di Amministrazione composto di tre o cinque membri.

La nomina dell'organo amministrativo dovrà avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione qualitativa degli organi sociali.

Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Per la sostituzione degli amministratori si applica l'articolo 2386 del codice civile. Gli amministratori nominati dai soci in sostituzione di altri venuti meno durante il periodo di carica scadono (salvo che sia deliberato diversamente nell'atto di nomina) insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

Non è consentito, in deroga all'art. 2475, comma terzo, del codice civile prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Con decisione dei soci è possibile determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, con facoltà di disporre la quota massima attribuibile agli amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 13

All'Amministratore Unico e al Consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto alla decisione dei soci.

Il Consiglio può, nei limiti di legge, delegare ad un solo Amministratore delegato proprie attribuzioni, ed egli potrà rilasciare a terzi, anche non dipendenti della Società, procure speciali per determinati atti o categorie di atti, nonché nominare procuratori alle liti. Può altresì attribuire deleghe al Presidente se preventivamente autorizzate dall'Assemblea dei soci.

Stefano Gallio

Janetti M



L'Amministratore Unico, ove nominato, relativamente alle attribuzioni delegabili per legge, ha facoltà di nominare procuratori *ad negotia* e/o alle liti. Il Consiglio, allorché non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci, nomina il Presidente.

Non è prevista la carica di Vice-Presidente.

E' fatto divieto di corrispondere agli amministratori, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

La firma e la rappresentanza legale della Società spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore delegato, se nominato, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri conferiti.

La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei poteri loro conferiti, ai procuratori della società nominati ai sensi del presente articolo.

Articolo 14

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale tutte le volte che il suo Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori, nonché nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci o ne sia incaricato, con avviso ricevuto presso il loro domicilio a tutti gli amministratori e ai membri dell'organo di controllo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, telegramma, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione deve essere ricevuto almeno 24 ore prima di quello fissato per l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, se nominato dall'Amministratore delegato, o, in mancanza, dall'Amministratore più anziano di carica.

Le riunioni sono valide, anche se non convocate, con l'intervento di tutti gli amministratori in carica e dei sindaci effettivi, se nominati.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi collegati telefonicamente o per videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio e le decisioni si intendono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 15

Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel precedente art. 14, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto è attivata dal Presidente del Consiglio o su richiesta di almeno due amministratori, e non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, o con modalità elettroniche che garantiscano l'autenticità della sottoscrizione, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata agli atti della società.

Controllo

Articolo 16

L'Assemblea nomina l'organo di controllo o il Revisore determinandone competenze, poteri e i compensi, con divieto di corrispondere ulteriormente ai componenti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine rapporto.

L'organo di controllo può essere monocratico oppure composto da tre membri



effettivi e di due supplenti. Il Presidente dell'organo di controllo è nominato dai soci all'atto della nomina dell'organo stesso.

La nomina dell'organo di controllo dovrà avvenire nel rispetto della normativa inderogabile tempo per tempo vigente in tema di composizione qualitativa degli organi sociali.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'incarico per la revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei soci che ha la facoltà di attribuirlo all'organo di controllo, ove permesso dalle normative vigenti, oppure a un revisore legale o una società di revisione.

Qualora l'incarico per la revisione legale venga assegnato all'organo di controllo tale organo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Qualora l'incarico non venga attribuito all'organo di controllo, la revisione legale della società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione. L'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico è conferito per la durata di tre esercizi e terminerà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Divieti

Articolo 17

E' fatto divieto alla società di istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Bilancio – recesso - scioglimento – clausola compromissoria – rinvio

Articolo 18

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci per la loro approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, nonché le eventuali necessità connesse alla redazione di un bilancio consolidato, lo richiedano, il bilancio può essere presentato ai soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 19

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo diversa decisione dei Soci.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società.

Articolo 20

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni di cui all'art. 2473, comma 1, c.c.. Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società, come risultante dall'avviso di ricevimento.

I soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale determinato tenendo conto del suo valore di mercato.

Tale calcolo è effettuato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico sulla base del valore del patrimonio netto della società quale risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato alla data dell'esercizio del diritto di recesso, al netto di eventuali riserve diverse da quelle costituite con utili di esercizio o con apporti dei soci, nonché dell'importo di eventuali distribuzioni di patrimonio netto eventualmente intervenute tra la data dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e la data di liquidazione del recesso e comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al socio recedente entro trenta giorni dalla data in cui si intende esercitato il recesso. Per le modalità di rimborso si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2473 c.c.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Tonetti M

Stiva Galbis



Articolo 21

Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea dei soci fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

Articolo 22

Tutte le controversie relative al presente atto, ovvero insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ovvero promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro confronti dovranno essere risolte da un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società, a richiesta della parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere nel termine di novanta giorni dalla nomina, salvo eccezionale rinvio motivato, sino ad un massimo di altri novanta giorni.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Articolo 23

Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro di Aosta.

Articolo 24

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.